

**Comune di SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

---

***VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

***n. 22 del 24.06.2025***

-

***PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE PIANO  
FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO ANNO  
2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO  
2025***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fabio LONDRI

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **24** del mese di **giugno**, il sottoscritto Dott. Fabio LONDRI, Revisore dei Conti del Comune di Spotorno, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL,

### **Vista**

- la proposta di deliberazione consigliare avente ad oggetto adozione piano finanziario Tari 2022/2025 (aggiornamento anno 2025) e approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2025

### **Premesso**

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - i – *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” ...”* (lett. f);
  - ii – *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
  - iii – *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

### **Rilevate**

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi valido *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio*

*procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*

### **Considerato**

- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che l'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 convertito in Legge con la L. 69/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, ha stabilito che il termine per l'approvazione delle delibere di determinazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI è differito al 30 giugno 2025;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica della proposta di variazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

### **Esprime parere favorevole**

alla proposta di adozione piano finanziario Tari 2022/2025 (aggiornamento anno 2025) e approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2025.

Ospedaletti, 24/06/2025

Il Revisore dei Conti  
Dott. Fabio Londri  
